

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08810/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8810 del 2020, proposto da

Vincenzo Tignola, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare

a) della graduatoria provinciale di supplenza per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA), inerente le scuole secondarie di secondo grado, presso l'ambito territoriale di Roma, pubblicata in data 02/09/2020 sul sito web dell'U.S.P. di Roma. nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 168 con un punteggio complessivo pari a n. 51 punti, derivante dall'erronea attribuzione di soli 12 punti per la valutazione del titolo di

accesso posseduto, ovverosia della Laurea Magistrale in Amministrazione & Legislazione d'impresa conseguita presso l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" in data 28/04/2015 con la votazione di 108/110, derivante dall'omesso computo di ulteriori 16 punti in riferimento al voto di laurea conseguito per il medesimo titolo, come previsto dalla Tab. A.1. allegata O.M. n. 60 del 10/07/2020;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché ignoto, che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente;

nonché, per l'accertamento

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo di accesso posseduto, ovverosia della Laurea Magistrale in Amministrazione & Legislazione d'impresa conseguita presso l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" in data 28/04/2015 con la votazione di 108/110, il punteggio complessivo di n. 28 punti derivante dall'attribuzione di:

- n. 12 punti per il possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso richiesta (A21 GEOGRAFIA);

- ulteriori n. 16 punti derivanti da 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110, talché a fronte della votazione di laurea conseguita pari a 108/110, in applicazione della Tab. A.1. allegata O.M. n. 60 del 10/07/2020 ne consegue che per ognuno dei 32 punti risultati da 77/110 a 108/110 deve essere riconosciuto al ricorrente un punto pari a 0,50 ($32 \times 0,50$);

- del diritto del ricorrente a vedersi collocato nella graduatoria provinciale di supplenza per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA) inerente alle scuole secondarie di secondo grado, presso l'ambito territoriale di Roma, pubblicata in data 02/09/2020 sul sito web dell'U.S.P. di Roma con un punteggio complessivo pari a n. 67 punti, in virtù dell'accertamento richiesto al punto supra, e dunque del diritto una collocazione nella medesima tra le

posizioni nn. 109, 110 e 111.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come specificato nel verbale;

Ritenuto di poter superare l'eccezione di inammissibilità sollevata *ex officio* con l'ordinanza n. 13123/2020, tenuto conto che, come dimostrato con la memoria depositata dalla parte ricorrente il 10 dicembre 2020, la mancata notifica ad almeno un controinteressato è conseguente al mancato adempimento del Ministero intimato di rendere accessibili i nominativi ed i domicili dei soggetti controinteressati per procedere con la notifica del gravame;

ritenuto comunque necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle GPS impugnate dalla parte ricorrente;

ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

ritenuto altresì necessario di acquisire agli atti, al fine del decidere, una relazione dell'Amministrazione da cui si evincano chiaramente le ragioni della mancata attribuzione del punteggio rivendicato dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

1) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici

proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;

2) ordina all'Amministrazione di provvedere all'adempimento istruttorio di cui in motivazione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 13 aprile 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO